

## Cos'è

L'istituto del computo (articoli 10, 11 e 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) consente, su domanda e senza oneri per il richiedente iscritto al Fondo ex IPOST, di **valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro resi allo Stato, enti locali territoriali, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico.**

## A chi è rivolto

Il servizio è rivolto agli **iscritti al Fondo ex IPOST** che possono far valere l'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o ai fondi sostitutivi e integrativi della medesima, per periodi di lavoro resi allo Stato, enti locali territoriali, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico.

## Come funziona

I periodi vengono computati su domanda dell'interessato o dai superstiti.

I servizi ai fini del computo devono essere dichiarati al momento della domanda specificando **i periodi, la qualifica e gli enti** presso cui sono stati prestati.

A seguito dell'accoglimento della domanda i periodi verranno accreditati nel Fondo ex IPOST.

## Domanda

La domanda di computo deve essere presentata, compilando il modulo cartaceo AP102, alla sede INPS territorialmente competente.

## Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella [tabella](#) (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall'Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l'indicazione del relativo responsabile.